



# Ministero dell'Istruzione

## Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Ambito Territoriale della Spezia

### IL DIRIGENTE

**VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

**VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione 10 luglio 2020, n. 60 recante «Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo» ed in particolare gli articoli 10 e 11;

**VISTO** l'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale si dispone che *“In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/ 2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, ... omissis ... sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi... Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali...”*;

**VISTI** i commi 6, 7 e 8 del precitato art. 59 del D.L. 73/2021;

**VISTO** il D.M. n. 242 del 30.7.2021, che qui si richiama integralmente, con il quale l'Amministrazione centrale ha dato attuazione alla normativa sopra indicata;

**VISTA** la Nota di questo Ufficio prot. n. 3831 del 13 agosto 2021, con il quale vengono rese note le sedi disponibili per la procedura di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;

**VALUTATE** le istanze inoltrate dagli aspiranti, attraverso la piattaforma “POLIS Istanze - online” predisposta dal Ministero dell'Istruzione, entro il termine indicato del 21 agosto 2021;

**FATTO SALVO** il potere, riconosciuto all'Amministrazione di revocare/rettificare i provvedimenti emessi, per ragioni al momento non note, ivi comprese eventuali sopraggiunte decisioni giurisdizionali;

**FATTI SALVI** gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 che dovranno essere operati, da parte delle istituzioni scolastiche statali, all'atto dell'assunzione in servizio come disciplinato dalla normativa di riferimento;

#### **DISPONE**

l'approvazione e la pubblicazione degli allegati elenchi contenenti l'individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, nonché la sede loro assegnata.

I dirigenti scolastici delle sedi di destinazione, in occasione della stipula del contratto di lavoro, dovranno:

- a) adempiere ai controlli previsti dall'OM n. 60/2020;
- b) inserire nel contratto individuale di lavoro, qualora si tratti di immissione in ruolo con riserva riferita a giudizio in corso, clausola risolutiva in caso di esito del giudizio sfavorevole al dipendente;
- c) con riferimento ai candidati muniti di titolo estero, e nominati dagli elenchi aggiuntivi alla I fascia GPS, verificare che il titolo sia munito di riconoscimento da parte dell'amministrazione competente.

Si rammenta che, a seguito dell'assegnazione dell'incarico a tempo determinato di cui agli elenchi allegati, è precluso il conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), dell'ordinanza n. 60 del 2020, anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.

Tuttavia, fermo restando che la rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto, resta comunque salva, in caso di rinuncia, la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente.

A tal fine, coloro che sono stati individuati possono inviare espressa rinuncia alla proposta di stipula del contratto di cui si tratta entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23.59 del 28 agosto 2021 all'AT della Spezia al seguente indirizzo di posta elettronica [usp.sp@istruzione.it](mailto:usp.sp@istruzione.it).

IL DIRIGENTE  
Roberto Peccenini